



# **COMUNE DI POLLENA TROCCHIA**

## ***Città Metropolitana di Napoli***

### **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 22 DEL 29-05-2020**

**Oggetto: PREVENZIONE INCENDI PULIZIA TERRENI INCOLTI**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6 del Dec. Lgs 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile) il Sindaco è l'autorità territoriale di Protezione Civile;
- il Dec. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- negli scorsi anni, durante il periodo estivo, nel territorio comunale si sono avuti diversi incendi, sia nella parte boschiva a monte del paese, sia su terreni incolti, nella parte a valle del paese;
- la stagione estiva, con la diminuzione delle piogge e l'aumento delle temperature, comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni incolti, abbandonati, o nei quali sono stati accumulati materiali infiammabili, di diversa natura, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché eventuale inquinamento dell'aria;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, degli appezzamenti di terreno, sia all'interno che fuori dal centro abitato, comportano il diffondersi di vegetazione, rovi e sterpaglie che, con le temperature elevate, sono le cause principali di incendi e favoriscono altresì il proliferare di animali in genere ed in particolare di topi, serpenti e insetti nocivi;
- è necessario, onde evitare la recrudescenza del fenomeno, adottare tutti i provvedimenti atti a scongiurare lo stato di grave pericolosità rappresentato dagli incendi soprattutto nel periodo climatico caldo-asciutto, che possiamo individuare per il nostro territorio tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;
- la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può rappresentare anche problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
- l'accensione delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta tra le principali cause di diffusione degli incendi;

#### **ATTESO CHE:**

- come risulta riscontrabile dai dati statistici elaborati dal Settore Foreste, Caccia e Pesca

della Regione Campania, nonché dal Comando Provinciali dei VV.FF. di Napoli, gli incendi si verificano con maggiore frequenza nei mesi da giugno a settembre di ogni anno;

#### **RILEVATA**

- la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, nonché rappresentare rischi per la salute pubblica;

#### **VISTI:**

- il T.U. delle leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773 e ss.mm.ii.;
- il Dec. Lgs 18/08/2000, n. 267 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- la legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Titolo III del D.Lgs 08/03/2006, n. 139 in materia di prevenzione incendi boschivi;
- il Dec. Lgs 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Dec. Lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Dec. Lgs 02/01/2018, n. 224 "Codice della Protezione Civile";
- il vigente Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) del Parco Nazionale del Vesuvio (adottato con D.M. in attuazione dell'art. 8, c. 2, Legge 21/11/2000, n. 353);
- il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2019/2021, approvato con DGRC n. 251/2019;
- gli artt. 449 e 650 e 652 del Codice Penale;
- le LL.RR. n. 11/1996, n. 14/2006, n. 20/2016 e n. 12/2017;

### **ORDINA**

1. ai proprietari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di aree agricole e terreni non coltivati, incolti e abbandonati:
  - Di provvedere, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, stoppie fresche e arbusti, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si propendono sulla sede o sul ciglio di strade pubbliche nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro;
  - Per il periodo **dal 1° giugno e fino al 30 settembre, è fatto divieto:**
    - a) di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria e/o incolti;
    - b) di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate;
    - c) far brillare esplosivi o fuochi di artificio;
    - d) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
    - e) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
    - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
    - g) esercire attività pirotecnica, nonché, accendere fuochi di artificio se non esplicitamente autorizzati, lanciare razzi e/o mongolfiere di carta volanti dotate di fiamme libere;
2. il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio di attività agricole, nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi, giardini pubblici o

- privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali (Art. 182 c. 6 bis del D.Lgs 152/2006);
3. di non accumulare e/o depositare materiale di risulta incendiabile, di qualunque genere, in aree agricole coltivate e non; nei giardini, nelle aree a verde e non di pertinenza di fabbricati;
  4. ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a metri sei, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
  5. il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella presente ordinanza;

## **CHIARISCE**

- I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni, che a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili o immobili, per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno tenuti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;
- in caso di mancata pulizia delle aree e terreni privati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00; se oltre all'incuria si dovesse accertare anche l'abbandono di rifiuti, si procederà altresì ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- in caso di mancata rimozione e pulizia di arbusti, siepi e rami che si propendono sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/92 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 ad euro 680,00);
- Per tutti gli altri divieti ed obblighi non rispettati i trasgressori saranno puniti – sempreché il fatto non costituisca reato – ai sensi dell'art. 7 bis del Dec. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00;
- Qualora il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista, sarà applicata la sanzione penale ai sensi degli artt. 423, 423bis e 449 del Codice Penale;
- In caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad € 2.000,00 e non superiore ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## **RICORDA**

**Che** ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche. Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne notizia immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comune di Pollena Trocchia: 081/8936758 – 081/8936736 – 081/8936730
- Polizia Locale: 081/8936762 – 081/8936759 – 081/8936726
- Comando Provinciale VV.FF.: 115
- Carabinieri del Parco: 081/7714254 – 081/5741090
- Carabinieri e Polizia di Stato : 112
- Emergenze Ambientali: 1515

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i previsti provvedimenti sanzionatori;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – UTG di Napoli, alla Questura di Napoli, Alla Teneza dei Carabinieri di Cercola, al Commissariato P.S. di San Giorgio a

Cremano, Alla Stazione Carabinieri Forestali di San Sebastiano al Vesuvio, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando di Polizia Locale, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

## **AVVERTE**

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Carlo Esposito

**Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.**